

ALLEGATO B

PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DESTINATE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

1. STRUTTURE, INTERVENTI ED ATTIVITA' SOGGETTI A VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Sono soggette alla verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., la realizzazione, l'ampliamento con aumento dei posti letto/posti diurni, la trasformazione con modifica di tipologia dei posti, la diversa utilizzazione (cambio d'uso) ed il trasferimento di sede (per quelle già autorizzate all'esercizio/funzionamento) delle strutture socio-sanitarie destinate ad anziani non autosufficienti di cui all'allegato B1.

2. DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito del procedimento suddetto sono previste due fattispecie:

- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. richiesto senza possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo;
- parere di compatibilità di cui all'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., richiesto con possibilità di accreditamento regionale ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. medesimo.

2.1. Istanza, avvio ed espressione del parere

Hanno titolo idoneo a presentare l'istanza di verifica di compatibilità i soggetti, pubblici o privati, intestatari del titolo di disponibilità - proprietà, affitto, locazione, contratto di concessione, diritto di superficie, comodato d'uso, ecc. - del bene immobile dove si intende realizzare l'intervento.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'amministrazione pubblica (Comune, ASR, Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, ecc.).

Il titolo di disponibilità dell'attività limitato nel tempo non è idoneo alla presentazione dell'istanza di verifica di compatibilità per il trasferimento dell'attività stessa ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'istanza di verifica di compatibilità è collegata alle seguenti fattispecie:

- 2.1.A) Permesso di Costruire/SCIA
- 2.1.B) Intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA

2.1. A. Permesso di Costruire/SCIA

Nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata al Comune, nell'ambito della domanda di Permesso di Costruire o nell'ambito della SCIA, che



provvederà a trasmetterla alla Regione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di **legittimazione** e i presupposti, richiede, prima di procedere al rilascio del Permesso di Costruire o in caso di **SCIA** prima dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, alla Regione la verifica di **compatibilità esclusivamente** tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune richiedente, al soggetto che intende realizzare l'intervento e all'A.S.L. competente per territorio, ai sensi della L. R. n. 14/2014.

Il parere è rilasciato dalla Regione al soggetto intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrando tra quelli previsti per le strutture sociosanitarie di cui al punto 1), ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competente per territorio.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica positiva di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nel caso della **SCIA** (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.) l'inizio dell'attività è subordinato all'acquisizione da parte del Comune della verifica di compatibilità positiva di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

2.1.B. Intervento non soggetto a permesso di costruire o SCIA

Nel caso in cui l'intervento non richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA (ex art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i.), l'istanza è presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Regionale Sanità - **esclusivamente** tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le planimetrie, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al richiedente, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

Il parere è rilasciato al soggetto intestatario del titolo di **disponibilità del bene** immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrando tra quelli previsti per le strutture sociosanitarie di cui al punto 1) ed è trasmesso anche al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio.

2.1.C. Intervento realizzato dal Comune o da un'Unione di Comuni

Nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune o un'Unione di comuni, l'istanza di verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione - **esclusivamente** tramite PEC (all'indirizzo sanita@cert.regione.piemonte.it e, per conoscenza, all'indirizzo programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it) - allegando le **planimetrie**, in scala non inferiore a 1:200, dell'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento, nonché la tabella di verifica degli standard



strutturali, allegata alla modulistica.

La Regione, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento al Comune/Unione di comuni richiedente e all'A.S.L. competente per territorio.

Il parere è rilasciato dalla Regione al Comune/Unione di comuni intestatario del titolo di disponibilità del bene immobile in cui si intende realizzare l'intervento (rientrante tra quelli previsti per le strutture **sociosanitarie** di cui al punto 1), ed è trasmesso anche all'A.S.L. competente per territorio.

2.2. Oggetto della valutazione del parere 8 ter

Il responsabile del **procedimento** esamina le domande, relative a ciascuna ASL/Distretto Sanitario, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse tramite PEC.

La Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e della Direzione Coesione sociale – valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto **dell'intervento**.

La verifica dei requisiti strutturali suddetti ai fini **dell'espressione** del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva **autorizzazione all'esercizio/funzionamento** di cui all'art. 8 ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

2.3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del **procedimento** è il Dirigente responsabile del Settore regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori.

2.4. Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del **procedimento** è fissato in massimo 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel rispetto delle previsioni di cui alla L. R. n. 14/2014.

3. VERIFICA DI COMPATIBILITA' EX ART. 8/QUATER

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'**accreditamento** regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai **provvedimenti** che individuano il fabbisogno regionale.

Il fabbisogno regionale, pertanto, è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto:

- 1) per ASL nel caso delle tipologie NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo), CDAI, CDAA, NAC e NSV
- 2) per Distretto Sanitario nel caso della RSA

I dati relativi al fabbisogno sono aggiornati annualmente, recepiti con **determinazione**



dirigenziale e pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. MODULISTICA

La richiesta deve essere redatta utilizzando **esclusivamente** la modulistica che sarà adottata con successivo **provvedimento** dirigenziale.

L'istanza deve indicare con chiarezza se il parere viene richiesto senza possibilità o con possibilità di **accreditamento** regionale.

Nel caso in cui venga richiesto con possibilità di **accreditamento** l'istante deve dichiarare, altresì, la volontà o meno di realizzare l'intervento anche nel caso in cui sia possibile ottenere solo il parere di compatibilità senza possibilità di **accreditamento**.

E' previsto un modello di istanza per ogni fattispecie di intervento, e **precisamente**:

Modello A: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento per il quale è necessario un Permesso di Costruire (o atto equipollente) o una SCIA, con o senza possibilità di **accreditamento** con il SSR;

Modello B: nelle ipotesi in cui si intenda realizzare un intervento non soggetto a Permesso di Costruire o SCIA, con o senza possibilità di **accreditamento** con il SSR;

Modello C: nelle ipotesi in cui il soggetto a cui è stato rilasciato, in precedenza, il parere alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'8-ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. senza **accreditamento** con il SSR intenda richiedere l'**accreditamento** stesso, essendo intervenute modifiche riguardanti i dati relativi al fabbisogno regionale.

5. RINVIO ALLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non richiamato nel presente allegato, si rinvia alla disciplina di carattere generale di cui all'allegato A.

